

Sentenza n. 1030/2014 pubbl. il 11/07/2014

RG n. 377/2013

N. R.G. 377/2013

Repert. n. 2748/2014 del 11/07/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **377/2013** promossa da:

D. [REDACTED] R.G. [REDACTED] F. [REDACTED] ([REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
domiciliato a [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

S. [REDACTED] B. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato a [REDACTED] presso il difensore
avv. [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il sig. F. [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo con il quale gli veniva intimato il pagamento dell'onorario al prof. Avv. S. [REDACTED] Bo [REDACTED] stabilito nel lodo arbitrale irrituale emesso in data 28-10-2010, in ragione della condanna – emessa in quel giudizio arbitrale – dell'odierno opponente per inadempimento a protocollo di intesa di cui al *memorandum* sottoscritto il 20 maggio 2009 (v. doc. 2 att.). L'opponente ha addotto il grave inadempimento dell'opposto e, quindi, ha eccepito di nulla dovere a titolo di compenso nei confronti degli arbitri per le seguenti ragioni, costituenti o motivi di nullità del lodo o comunque violazione dei principi informatori della materia e, dunque, comportanti inadempimento al mandato professionale conferito agli arbitri per aver emesso decisione negligente in quanto non equa, ovvero comunque importanti una invalidità del lodo per mancato rispetto delle regole sancite dalle parti per la decisione ai sensi dell'art. 804 ter co. 2 n. 4) c.p.c.: i) inammissibilità ed improcedibilità della domanda di arbitrato; ii) omessa pronuncia sulla eccezione di carenza della legittimazione passiva; iii) violazioni del dovere di decidere equamente il lodo per travisamento del comportamento del F. [REDACTED] essendo insussistente la violazione, ritenuta dagli arbitri, del dovere di adoperarsi con ogni mezzo e con il massimo impegno nell'interesse della società A. [REDACTED] 4 [REDACTED] s.r.l.; iv) esorbitanza della penale; v) vizio di ultrapetizione per sottoscrizione di lodo annullabile e/o per errore essenziale su elementi della controversia arbitrale; vi) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale del F. [REDACTED]. Parte opposta si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree e in via di riconvenzione la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.

L'opposizione ammissibile per le ragioni esposte nell'ordinanza a verbale dell'udienza ex art. 183 c.p.c. è nondimeno infondata.

Va preliminarmente osservato che il lodo in relazione al quale è stato richiesto il compenso ad opera degli arbitri è certamente lodo pronunciato, su esplicita richiesta delle parti, secondo equità, e trattasi di lodo irrituale (v. verbali doc. 4 att.); dunque che il rapporto che legava gli arbitri alle parti del giudizio arbitrale irrituale è quello di mandato (cfr. già Cass., Sez. 1, n. 3005 del 27/03/1987).

Inconferente e inadeguato a escludere la natura equitativa del giudizio arbitrale è peraltro il richiamo all'art. 119 disp. att. c.p.c. è posto che lo stesso è applicabile secondo la stessa lettera della norma alle sentenze, non certo alle ipotesi di arbitrato irrituale, in cui, peraltro, le parti hanno espressamente richiesto una pronuncia secondo equità.

In ordine alla validità del lodo e, quindi, alla esattezza della prestazione degli arbitri/mandatari delle parti vanno applicati i principi esposti *e plurimis* da Cass., Sez. 1, n. 6933 del 07/05/2003 e Sez. 1, n. 1183 del 20/01/2006: quindi deve in primo luogo ricordarsi che il Lodo rimane da pronunciarsi secondo equità anche quando gli arbitri abbiano, nella decisione, fatto applicazione di norme di diritto (v. anche Cass., Sez. 1, n. 23544 del 16/10/2013); in secondo luogo deve rimarcarsi come ove gli arbitri siano autorizzati a pronunciare secondo equità, non può trovare ingresso come motivo di impugnazione del lodo l'"error in iudicando".

Ne consegue che, apprezzata la piena validità ed insindacabilità del lodo reso secondo equità, nemmeno può predicarsi un inadempimento (rilevante ex art. 1460 c.c.) degli arbitri come mandatari delle parti rispetto ai doveri di pronuncia secondo diligenza professionale e buona fede della decisione cui le parti hanno deciso di vincolarsi con il deferimento al Collegio della controversia.



Orbene, nel caso di specie non sono integrati, sotto alcun profilo, gli inadempimenti dedotti nell'atto di citazione in opposizione o comunque che essi non risultano riconducibili ad attività negligente dell'arbitro (anche se per avventura avvenuta in contrasto con gli interessi di una delle parti).

i) Il primo motivo di opposizione è infondato. A prescindere dalla circostanza che le parti hanno accettato la competenza arbitrale e dunque hanno espressamente escluso (v. verbale del procedimento arbitrale in atti) la invalidità del lodo, deve considerarsi la totale infondatezza del dedotto presupposto di annullabilità del lodo ex art. 808 ter comma 2 lett. a) c.p.c.

Non è affatto condivisibile quanto sostenuto da parte opponente, ossia che nel caso di specie sarebbe stata devoluta agli arbitri una questione rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 409 comma 3 c.p.c., in violazione dell'art. 412 ter c.p.c.

Infatti, ad avviso dell'opponente, la clausola arbitrale di cui al punto 9 del memorandum di intesa 20 maggio 2009 stipulato dalle parti (v. memorandum agli atti) sarebbe nulla in quanto devolutiva agli arbitri della materia giuslavoristica ex art. 409 comma 3 c.p.c.

L'eccezione è infondata, posto che, come correttamente osservato nel lodo, la controversia non ha ad oggetto uno dei rapporti indicati dall'articolo 409 c.p.c.

Risulta infatti per tabulas che l'inadempimento addebitato al F. [REDACTED] è quello di non avere adempiuto alle obbligazioni di cui all'articolo 1 del memorandum, relativi ad un'articolata attività finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del concordato preventivo di A. [REDACTED] M. [REDACTED] l'acquisto di un ramo d'azienda e di un magazzino da parte di Arena Inox, l'acquisto di uno stabilimento da parte di C. [REDACTED] tutte materie che non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 409 c.p.c. e che riguardano invece attività libero professionale svolta da un professionista in regime di piena autonomia organizzativa.

Il contratto di co.co.pro. a cui fa riferimento l'opponente è invece previsto dall'articolo 3 del memorandum come un contratto futuro ("stipuleranno un co.co.pro a condizioni economiche e con durata da stabilire di comune accordo") ed eventuale ("e/o altri rapporti contrattuali"), nel caso di positiva evoluzione delle attività libero professionali. Trattasi, peraltro, di contratto pacificamente mai stipulato tra le parti, e secondo P. [REDACTED] M. [REDACTED] mai stipulato proprio perché il F. [REDACTED] inadempiendo alle proprie obbligazioni libero professionali, non ha reso possibile tale stipula.

Certo è che, indipendentemente da ogni valutazione di merito sui motivi di tale mancata stipula, nessun contratto di co.co.pro. è mai stato stipulato tra le parti, e tanto basta ad escludere la configurabilità di una competenza del giudice del lavoro rientrante nell'art. 409 n. 3 c.p.c.;

Non rientrando la materia del giudizio arbitrale nella competenza del Giudice del Lavoro, non vi era motivo alcuno, inoltre, per rimettere preliminarmente la questione controversa avanti la Commissioni istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro al fine di consentire l'esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dall'abrogato art. 412 c.p.c. .

ii) Il secondo motivo è parimenti infondato. Dalla lettura del citato memorandum di intesa emerge chiaramente che le obbligazioni assunte dal F. [REDACTED] erano dal medesimo assunte personalmente e non già nella qualità di liquidatore di A. [REDACTED] M. [REDACTED] sia alla stregua di una interpretazione letterale del memorandum (mai è spesa la qualità del medesimo nel contesto dell'atto); sia per ragioni di interpretazione logica specie della obbligazione di cui al punto e) 1- con il quale il F. [REDACTED] ha assunto infatti l'obbligo di "adoperarsi col massimo impegno, correttezza e buona fede, per favorire l'ammissione approvazione, omologazione, esecuzione del concordato preventivo di A. [REDACTED] M. [REDACTED] s.r.l."; sarebbe infatti logicamente assurdo che la A. [REDACTED] M. [REDACTED] s.r.l., in persona del proprio organo amministrativo, avesse assunto l'obbligo di favorire la propria ammissione al concordato preventivo.



iii) Quanto al terzo motivo di opposizione dedotto deve in primo luogo osservarsi che le doglianze in ordine alla decisione arbitrale (come pure quelle di cui ai motivi successivi) non possono essere considerate causa di invalidità del lodo e quindi nemmeno fonte di inadempimento imputabile in capo agli arbitri, in quanto le ragioni dedotte non integrano, già nella prospettazione di parte opponente, una violazione dei principi informatori della materia, e dunque non possono essere considerati causa di invalidità del lodo pronunciato secondo equità come pacificamente è – v. supra – la decisione del collegio di cui trattasi. Dunque, essendosi gli arbitri (compreso il Prof. Avv. B. [redacted]) attenuti all'obbligo di emettere un lodo valido e non sussistendo violazioni sindacabili in sede giurisdizionale con riguardo all'equità decisoria adottata (nei limiti cioè del sindacato circa la violazione dei principi informatori della materia) nessun inadempimento al mandato arbitrale può essere nemmeno solo ipotizzato.

Nemmeno risultano violate le regole stabilite dalle parti per la validità del lodo (come peraltro accertato da Trib. Reggio Emilia 27-2-2014 est. Morlini con riguardo allo stesso lodo che qui viene in questione): con il motivo di opposizione in esame e con quelli successivi infatti l'opponente formula esclusivamente contestazioni relative al contenuto e al merito della decisione, ciò che non può essere oggetto di censura di invalidità tanto più ove il lodo dovesse essere (come pacificamente nel caso di specie) reso all'esito di giudizio equitativo.

In secondo luogo, comunque, la doglianza si appalesa del tutto infondata: è evidente come gli arbitri abbiano considerato come fonte di inadempimento agli obblighi derivanti dal memorandum di intesa non solo il non essersi adoperati per impedire il recesso dal contratto d'affitto di azienda del Commissario Giudiziale, ma anche il non aver prospettato, nei tempi proposti da quest'ultimo soluzioni diverse con riguardo a tale rapporto, tali da scongiurare o comunque adeguate a ritardare una siffatta scelta dell'Organo della procedura concorsuale.

In altri termini gli arbitri hanno stigmatizzato una più generale inerzia dell'odierno opponente che ha caratterizzato anche, e soprattutto, la sua condotta anteriore al recesso: non si tratta invece solamente di un inadempimento puntuale consistito nel fatto di aver dichiarato al Commissario giudiziale "di non avere nessuna obiezione da muovere al riguardo" circa il recesso, quanto piuttosto di non aver operato in modo da impedire che si determinassero le condizioni che hanno legittimato il Commissario a operare il recesso, previa autorizzazione del Giudice Delegato.

Le ragioni per le quali il Commissario si era determinato a richiedere il recesso sono infatti espresse dalla comunicazione del medesimo (doc. 3 proc. arbitrale) con la quale si chiarisce che era stata richiesta una proroga del termine "capestro" imposto a cui venne risposto "ne riparleremo": giudicando quindi solo a questo punto opportuno far valere la facoltà *ex lege* della procedura di sciogliersi dal contratto.

È evidente quindi la responsabilità del Fantuzzi che avrebbe potuto impedire, verosimilmente, mediante un comportamento meno traccheggiante la scelta del Commissario Giudiziale nel senso sopra descritto.

iv) A prescindere dalla già rilevata natura di merito della doglianza, nessun inadempimento o negligenza è rilevabile nella scelta arbitrale. Ritenuta (correttamente come si è visto) la sussistenza dell'inadempimento, ne conseguiva la necessità di stabilire la penale nella misura prevista nel memorandum, salva la facoltà di riduzione della stessa ex art. 1384 c.c. Non può allora ritenersi che la penale imposta sia stata eccessiva in quanto il Collegio ha ridotto la penale secondo equità nella misura massima possibile in relazione alle norme pattizie che consentivano esclusivamente di ridurla non oltre



il 50% (essendo prevista in 1 milione di euro); la correttezza dell'operato del Collegio di arbitri si appalesa anche considerando che essi hanno operato, la riduzione, d'ufficio ex art. 1384 c.c., in assenza di specifiche richieste e deduzioni delle parti (compreso il F. [redacted] di specifici elementi giustificanti una riduzione, valorizzando gli elementi fattuali in senso diminuento la responsabilità, emergenti dagli atti di causa.

v) A prescindere dalla natura di merito della doglianza, una lettura del contenuto del memorandum di intesa in atti chiarisce come essa sia anche nel merito palesemente priva di fondamento: l'obbligo risarcitorio forfettario di cui alla prevista penale era parziario dal lato attivo ma solidale dal lato passivo; infatti, la penale era bensì da dividersi tra le parti a favore delle quali era stabilita, ma era imposta in solido a carico delle parti contraenti inadempienti, tra cui appunto il F. [redacted]

vi) A prescindere dalla già rilevata natura di merito della doglianza, deve ritenersi che il Collegio altro non potesse fare che, anche implicitamente, rigettare la domanda riconvenzionale del F. [redacted] in conseguenza della rilevata sua inadempienza agli obblighi assunti con il memorandum di intesa, ritenuta, coerentemente rispetto alle risultanze procedurali, dal Collegio.

Alla luce di quanto appena esposto, non sussiste alcuno dei vizi del lodo che lo renderebbero annullabile ex art. 808 ter c.p.c. tenuto conto che non appaiono violati i principi informatori della materia sostanziale oggetto del lodo, ma sono al più denunciate, già nella prospettazione, violazioni di norme di diritto; né appare evidente una iniquità assoluta della decisione del lodo; in ogni caso tali motivi di opposizione – quand'anche ritenuti ammissibili – sono infondati.

In definitiva la opposizione è sotto ogni profilo infondata: deve essere rigettata, le spese seguendo la soccombenza liquidate come da dispositivo. La infondatezza della eccezione riconvenzionale posta alla base della opposizione come pure della domanda riconvenzionale dell'opponente comporta altresì pure l'infondatezza di quest'ultima che va parimenti respinta.

L'aver proseguito una opposizione palesemente infondata anche dopo pronuncia (circa la invalidità del lodo: v. Sent. Trib. Reggio Emilia 27-2-2014 est. Morlini) che già di fatto aveva ritenuto l'infondatezza (sia pure sotto il profilo colà dedotto della impugnazione del lodo) delle ragioni dell'opponente, integra i presupposti dell'azione giudiziaria temeraria, essendo equa una sanzione pari ad € 2000,00 (tenuto conto del valore della causa e delle conseguenze minime della prosecuzione della lite temeraria, per l'opposto non particolarmente rilevanti dopo la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta la opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il Decreto Ingiuntivo n. 4256/2012 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente.
3. Dichiara tenuto e condanna l'opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che si



Sentenza n. 1030/2014 pubbl. il 11/07/2014

RG n. 377/2013

liquidano in € 9.023,00 per compensi professionali oltre spese generali (15%) e accessori come per legge.

Visto l'art. 96 c.p.c.,

4. Dichiara tenuto e condanna l'opponente a corrispondere a parte opposta la somma di € 2000,00 a titolo di sanzione per la temerarietà della lite.

Così deciso in Reggio Emilia, il 10 luglio 2014

Il Giudice
dott. Luca Ramponi

